CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 3 del 27/01/2023

Oggetto:	**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di Gennaio alle ore 18:00, il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	**P**	**VICHI GIANLUCA**	**P**
CALZOLARI MIRCO	**P**	**GIOVANELLI LINDA**	**P**
PENSALFINI MASSIMO	**P**	**ROBERTI GIORGIO**	**P**
GATTONI STEFANO	**P**	**CARTOCETI MARZIA**	**P**
GHISELLI ANGELO	**P**	**LOMBARDO ANDREA**	**P**
BALLERINI ANNA MARIA	**P**	**BEZZICCHERI MIRKO**	**P**
TORCOLACCI BARBARA	**P**	**NICOLINI CARLA**	**P**
CIARONI DANIELA	**A**	**BORLENGHI PAOLO**	**A**
BRIZI EMANUELE	**P**		

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Presenti n. 15
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Vice Segretario Giovanni Ugoccioni**, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

VISTO che con L.R. Marche nr. 47 del 13/12/2013 a partire dall' 01/01/2014 è stato istituito il nuovo Comune di Vallefoglia, nato dalla fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola che quindi alla stessa data sono estinti;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 3 c. 2 della L.R. Marche 47/2013, il nuovo ente subentra nella titolarità delle posizioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto di fusione;

VISTO che dalle verifiche istruttorie effettuate dal Servizio Tributi e dallo stesso conservate agli atti, nell'area riservata del sito dell'Agente della Riscossione, risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi Euro 44.387,00= tutti interamente riferiti al Comune di Vallefoglia in quanto, i ruoli inferiori a mille euro relativi ai comuni estinti, ex Comune di Colbordolo (Codice Ente Creditore nr. E0570502) ed ex Comune di Sant'Angelo in Lizzola (Codice Ente Creditore nr. E0570501), non sono presenti perché già sgravati per la parte non pagata, con la precedente definizione agevolata **"**Rottamazione-ter del Decreto Legge n. 119/2018 e in parte con l'art 4 del Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41) che ha previsto un annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010 per i debiti residui fino ad Euro 5.000,00=;

PRECISATO CHE dell'importo di Euro 44.387,00= riferito al Comune di Vallefoglia - Codice Ente Creditore nr. E1901101 – in assenza di atto deliberati dell'ente, sarebbero stralciati per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, per un totale di Euro 16.346,73= di cui Euro 10.107,84= a titolo di sanzioni ed Euro 6.238,89= a titolo di interessi;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non adesione allo stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la

limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

TENUTO CONTO che sulla presente proposta di delibera l'organo di revisione renderà il proprio parere nei modi previsti dal D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la presente proposta di deliberazione sarà esaminata dalla competente Commissione prima della seduta consigliare;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Sig.ra Lorena Alessandroni, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

P R O P O N E

1. **di non applicare** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

2. **di inviare** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

3. **di pubblicare** il presente atto sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
  Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 17.01.2023, favorevole;

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
  Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandroni in data 17.01.2023, favorevole;

"Acquisito agli atti con prot. n. 1549 del 21.01.2023, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.";

"Tenuto conto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella Commissione Consiliare in data 24.01.2023";

Illustra la proposta l'assessore Torcolacci.
Non ci sono interventi e pertanto si procede alla votazione.

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto informatico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente verificato: PRESENTI n. 15, ASTENUTI n. 3 (Sigg.ri Consiglieri Cartoceti M. – Lombardo A. – Bezziccheri M.), VOTANTI n. 12, FAVOREVOLI n. 12;

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e legalmente verificata: PRESENTI n. 15, ASTENUTI n. 3 (Sigg.ri Consiglieri Cartoceti M. – Lombardo A. – Bezziccheri M.), VOTANTI n. 12, FAVOREVOLI n. 12;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario
Massimo Pensalfini	Giovanni Ugoccioni